



COMUNE DI BALME

PROVINCIA DI TORINO

C. A. P. 10070

REGOLAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

.

TITOLO I

DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

NORME GENERALI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Materia del regolamento

1. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale sono fissate dalle leggi, dallo Statuto e dal presente regolamento.

Se nel corso delle adunanze consiliari si presentano casi che non risultano disciplinati dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento, la decisione su di essi é rimessa al Presidente.

Art. 2

Diffusione

1. Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri.

2. Copia del regolamento deve essere inviata dal Sindaco ai Consiglieri neoeletti, in occasione della notifica della elezione.

SEZIONE II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 3

Consiglieri Comunali

1. L'elezione, l'entrata e la durata in carica, le prerogative, le facoltà ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge.

Art. 4

Divieto di mandato imperativo - Responsabilità personale

1. Ai Consiglieri comunali non può mai essere dato mandato imperativo; se è dato, esso non è vincolante.

2. Ciascun Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti trattati dal Consiglio.

3. Nell'adempimento delle civiche funzioni egli ha pertanto piena libertà d'azione, d'espressione, di opinione e di voto.

4. La responsabilità dei consiglieri astenuti non è esclusa laddove gli stessi abbiano determinato la validità della deliberazione sotto il profilo del quorum strutturale.

Art. 5

Conferimento di incarichi speciali

1. Il Consiglio può incaricare, con apposita deliberazione, uno o più Consiglieri di riferire su oggetti che esigono indagini od esame speciale.

2. Per l'espletamento di tali incarichi i Consiglieri si avvalgono della collaborazione del personale dipendente.

3. Concludono l'incarico con una relazione che, previa iscrizione all'ordine del giorno, viene letta al Consiglio il quale ne terrà conto per l'adozione delle sue deliberazioni, senza restare vincolato alle conclusioni della stessa.

Art. 6

Indennità di presenza e rimborso spese

1. I Consiglieri hanno diritto alla indennità di presenza per ciascuna adunanza a cui abbiano partecipato, nella misura fissata dalla legge.

2. Ai Consiglieri comunali che su incarico del Consiglio o della Giunta o su delega del Sindaco si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute, e delle altre spese di pernottamento e soggiorno effettivamente occorse e documentate.

3. I Consiglieri comunali, fermo il rimborso delle spese di viaggio, possono optare, in luogo del rimborso delle spese sostenute, per l'indennità di missione prevista dalle vigenti disposizioni.

4. I Consiglieri che partecipano a convegni e congressi devono depositare relazione agli atti del Consiglio.

Art. 7

Astensione obbligatoria

1. I casi in cui i Consiglieri devono astenersi dal prender parte alle deliberazioni sono indicati dalla legge.

2. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione.

3. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.

Art. 8

Esenzione da responsabilità

1. Sono esenti da responsabilità, sia amministrativo-contabile che civile e penale, i Consiglieri comunali che, per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constatare in tempo nel verbale il loro motivato dissenso, i richiami e le opposizioni e, soprattutto, il loro voto contrario, espresso per evitare atti dai quali é derivato danno al Comune.

2. Rimane fermo, tuttavia, quanto disposto dal 3° Comma dell'art. 4 del presente regolamento.

Art. 9

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica devono essere presentate dai Consiglieri per scritto, con lettera da indirizzarsi al Sindaco.

2. Esse possono venir motivate dal dimissionario.

3. Le dimissioni sono efficaci ed irrevocabili sin dal momento della loro presentazione.

Art. 10

Partecipazione alle sedute

1. Il Consigliere comunale é tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio.
2. In caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta o verbale motivata, inviata dal Consigliere al Sindaco, il quale deve darne notizia al Consiglio. La giustificazione può essere fornita anche mediante una motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capo del gruppo a cui appartiene il Consigliere assente.
3. Ogni Consigliere può, con lettera diretta al Sindaco, chiedere di essere considerato in congedo per una o più sedute, fino ad un massimo di tre, senza obbligo di fornire motivazione.
4. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta.
5. Delle giustificazioni e dei congedi si prende nota a verbale.
6. I Consiglieri comunali possono presentare la giustificazione per il mancato intervento alle sedute anche successivamente ad esse, sempre prima però che il Consiglio deliberi sulla loro decadenza, pronunciata la quale nessuna ulteriore giustificazione é più ammessa.
7. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare la segreteria perché sia presa nota a verbale.

Art. 11

Nomine ed incarichi

1. Ogni volta che disposizioni di legge, norme statutarie o regolamentari prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione, debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere nominato o designato dal Consiglio stesso.

2. Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'art. 5 della Legge 23/4/1981, n° 154.

3. Quando sia previsto che la nomina avvenga per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa deve essere fatta sempre in seduta pubblica, con voto segreto.

4. Nel caso invece che sia previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei Gruppi consiliari, compete a ciascun Capo Gruppo comunicare, in seduta pubblica ed in forma palese, alla presidenza ed al Consiglio il nominativo del Consigliere designato.

5. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressi con le modalità sopra riportate.

6. La minoranza dovrà essere rappresentata in tutte le Commissioni. A tal fine, salvo che la legge disponga diversamente, ogni Consigliere può votare per il cinquanta per cento dei candidati da eleggere se in numero di due, per i due terzi se in numero di tre o superiore, con arrotondamento per difetto o per eccesso delle frazioni rispettivamente inferiori o superiori al cinquanta per cento.

Art. 12

Funzioni rappresentative

1. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni possono intervenire, assieme al Sindaco, la Giunta e i capigruppo consiliari.

Art. 13

Deposito delle proposte di deliberazione

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno della riunione e nei due giorni precedenti, durante l'orario d'ufficio.

2. In ogni caso nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione consiliare definitiva se non viene, almeno ventiquattro ore prima di quella di inizio della seduta, depositata con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

3. All'inizio della seduta le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

Art. 14

Diritto alla consultazione di atti e rilascio copie

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I Consiglieri comunali hanno altresì diritto di

ottenere - in esenzione di spese e senza formalità - copia delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta nonché dei regolamenti comunali.

3. Il rilascio di copia di ogni altro atto o documento deve essere richiesto per iscritto ed autorizzato dal Sindaco in esenzione di spese. L'eventuale diniego deve essere motivato, ai sensi di legge.

CAPO II

NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

SEZIONE I

L'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Art. 15

Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale deve essere fatta dal Sindaco, a mezzo di avvisi scritti.

2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene fatta da chi ne fa legalmente le veci, a norma di legge e di statuto.

Art. 16

Notifica ai Consiglieri

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato a ciascun Consigliere presso il suo domicilio a mezzo del messo comunale.

2. La notificazione può essere fatta, in assenza dell'interessato, a persona di famiglia, convivente o incaricata, o a persona addetta alla casa, con le modalità di cui all'art. 139 del Codice di Procedura Civile.

3. La notifica può essere sempre fatta dal messo comunale in mani proprie del destinatario, ovunque lo stesso venga reperito, entro la circoscrizione territoriale del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 138 del Codice di

Procedura Civile.

4. Il messo deve rimettere alla Segreteria comunale dichiarazione di avvenuta notifica, contenente l'indicazione del giorno ed ora in cui essa é avvenuta e la firma di ricevuta, da conservarsi a corredo degli atti della seduta consiliare.

5. La dichiarazione di avvenuta notifica, certificata dalla firma del messo comunale, può avere forma di elenco - ricevuta, comprendente più Consiglieri.

6. I Consiglieri che non risiedono nel Comune possono designare un loro domiciliatario residente nel Comune indicando, per iscritto, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale debbono essere consegnati gli avvisi di convocazione.

7. Mancando tale designazione il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione dal messo comunale al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità.

8. Nei casi regolati dal precedente capoverso, con la spedizione dell'avviso di convocazione a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento si ritiene osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di notifica sancito dalla legge.

9. E' facoltà del Sindaco di far notificare l'avviso di convocazione tramite messo del diverso comune di residenza del Consigliere.

Art. 17

Termini per la notifica

1. L'avviso di convocazione per le sessioni

ordinaire, con accluso l'elenco degli affari da trattare, deve essere recapitato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.

2. Per le sessioni straordinarie il recapito del relativo invito deve avvenire almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.

3. In tali termini sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

4. Per le sedute di seconda convocazione l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

5. Nel caso che, dopo effettuate le notifiche degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno affari urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, precisando l'oggetto degli affari aggiunti.

6. La maggioranza dei Consiglieri presenti alla seduta ha diritto di decidere il rinvio al giorno seguente di provvedimenti relativi agli affari aggiunti all'ordine del giorno, per poterli più approfonditamente studiare.

7. Non sussiste alcun obbligo di dare avviso del rinvio, e della conseguente prosecuzione della seduta per trattare solo questi affari aggiunti, ai Consiglieri assenti nel momento in cui esso viene deciso.

8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il Consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 18

Convocazione d'urgenza

1. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari, per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune e per i cittadini.

2. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, osservando le norme previste, per questo termine, dal precedente art. 17.

3. Il deposito dei documenti relativi agli affari da trattare avviene contemporaneamente all'inoltro dell'avviso di convocazione ed essi restano a disposizione dei Consiglieri fino al momento della discussione.

4. I motivi dell'urgenza possono essere sindacati dal Consiglio comunale il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato al giorno successivo a quello in cui si tiene la riunione.

5. In caso di rinvio al giorno successivo si osservano le norme stabilite nel penultimo comma del precedente art. 17.

SEZIONE II

L'ORDINE DEL GIORNO

Art. 19

Norme di compilazione

1. L'elenco degli oggetti degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio comunale, ordinaria o straordinaria, ne costituisce l'ordine del giorno: le materie di competenza del Consiglio sono determinate dalla legge.

2. L'ordine del giorno deve essere chiaramente compilato in modo da consentire ai Consiglieri di conoscere esattamente l'elenco degli argomenti che verranno trattati.

3. Spetta al Sindaco il potere di stabilire, rettificare ed integrare l'ordine del giorno per propria autonoma decisione, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo art. 20.

4. Nell'ordine del giorno debbono essere elencati distintamente gli affari da trattare in seduta segreta ed in seduta pubblica.

5. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio comunale devono essere pubblicati nell'albo pretorio del Comune almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza a cura del Segretario comunale.

Art. 20

Iscrizioni di proposte all'ordine del giorno - Pareri

1. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio compete al Sindaco quale capo dell'Amministrazione, alla Giunta comunale, ai Consiglieri comunali ed ad almeno il 10% degli elettori secondo quando disposto dallo Statuto.

2. Le proposte da trattarsi in Consiglio devono essere presentate in scritto, anche da un solo consigliere, accompagnate da una relazione illustrativa e dallo schema della proposta che si intende sottoporre al Consiglio; ove comportino spese devono indicare i mezzi per farvi fronte.

3. Le proposte di deliberazione che importino modifiche o revoca di precedenti deliberazioni devono farne espressa e chiara menzione nel dispositivo.

4. Salvo quanto disposto dalle norme statutarie, il Sindaco è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in occasione della prima adunanza successiva alla proposta, gli argomenti dei quali venga richiesta per iscritto la trattazione anche da parte di un solo Consigliere.

5. Tutte le proposte di deliberazione devono riportare il parere di legittimità del Segretario comunale, nonché, mancando funzionari con compiti direttivi, quello di regolarità tecnica e contabile, espresso dallo stesso organo, nei limiti ed in relazione alle sue specifiche competenze.
Sulle deliberazioni che comportino spese lo stesso Segretario dovrà, inoltre, attestare la copertura finanziaria in mancanza del Responsabile dei Servizi finanziari.

CAPO III

LE ADUNANZE CONSILIARI

SEZIONE I

LA SEDE

Art. 21

La sede delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio comunale si tengono, di regola, presso la Sede comunale, in apposita sala.

2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può stabilire che la seduta del Consiglio Comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla Sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della Sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale e politico che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della comunità.

3. La sede ove si tiene il Consiglio comunale deve sempre essere indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 22

Le sessioni

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo o del conto consuntivo.

2. Ogni altra riunione é in sessione straordinaria.

Art. 23

Elezione del Sindaco e della Giunta

1. Le sedute per l'elezione del Sindaco e della Giunta sono indette nei termini e si svolgono con le modalità previste dalla legge.

SEZIONE II

IL PRESIDENTE

Art. 24

Presidenza ordinaria nelle sedute

1. Il Sindaco è, di diritto, il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.

2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco la Presidenza spetta al Vice Sindaco, e ove anche questi sia assente od impedito, all'Assessore Anziano.

Art. 25

Poteri del Presidente

1. Il presidente dell'assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne è l'oratore ufficiale, deve tutelarne la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli affari che avviene secondo l'ordine prestabilito; fa osservare il presente regolamento, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.

2. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli

Consiglieri.

4. Il Presidente ha l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire il miglior funzionamento del Consiglio e delle Commissioni.

CAPO III

GLI SCRUTATORI

Art. 26

Norme ed attribuzioni

1. All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa due Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori per le votazioni, sia pubbliche che segrete.
2. La minoranza, se presente deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
3. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.
4. La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori.
5. Nel caso di scrutinio segreto la presenza ed assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità.
6. Il Presidente, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.
7. Ove vi siano contestazioni, o manchi l'accordo fra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio.
8. Dopo la proclamazione dei risultati, le schede

della votazione vengono distrutte.

9. Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione é stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori. .

10. Nelle votazioni palesi, l'assenza od il non intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.

11. Ogni Consigliere può chiedere la verifica della votazione palese che avviene mediante ripetizione della stessa, su invito del Presidente.

SEZIONE IV

LA PRESENZA DEI CONSIGLIERI

Art. 27

Sedute di prima convocazione

1. L'adunanza del Consiglio si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Trascorsi trenta minuti da quel momento il Presidente, se vi sono interrogazioni od interpellanze iscritte all'ordine del giorno, può dar corso alla discussione, ancorché non si sia ancora raggiunto il numero legale dei presenti richiesto, secondo quanto indicato al successivo art. 28, per rendere valida la seduta agli effetti deliberativi.

2. Potranno inoltre essere fatte dal Presidente o dalla Giunta comunicazioni, ove esse non riguardino e né comportino deliberazioni.

3. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello eseguito dal Segretario comunale, ed i cui risultati sono annotati a verbale.

4. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti in numero necessario per validamente deliberare, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.

5. Raggiunto il prescritto numero legale il Presidente annunzia al Consiglio che la seduta è legalmente valida ad ogni effetto e ne precisa l'ora.

6. In caso contrario il Presidente, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, eseguito l'appello e constatata la mancanza del numero

legale dei Consiglieri necessario per poter legalmente deliberare, ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza, congendendo i Consiglieri intervenuti.

7. Dopo l'appello nominale effettuato in apertura di seduta, si presume la presenza in aula del numero legale dei Consiglieri. I Consiglieri che entrano o si assentano dopo l'appello nominale sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale, ove in base a tali comunicazioni accerti che il numero legale è venuto a mancare, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripetizione dell'appello nominale.

8. Il Presidente, nel corso delle sedute, ove non si verificano le circostanze di cui al precedente comma, non è obbligato a far verificare se sia presente il numero legale dei Consiglieri, salvo che ciò avvenga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri.

9. Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta ai fini deliberativi, il Presidente, pervenuti i lavori del Consiglio al momento della votazione, deve disporre la sospensione temporanea della riunione, per una durata da stabilirsi, a sua discrezione, tra i cinque e i dieci minuti, dopo di che disporrà un nuovo appello dei presenti.

10. Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta.

11. Di quanto sopra viene dato atto a verbale indicando il numero dei Consiglieri rimasti presenti al momento dello scioglimento.

Art. 28

Numero legale

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri.

3. I Consiglieri che escono dalla Sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 29

Sedute di seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito, in giorno diverso, per ogni affare iscritto all'ordine del giorno, ad altra adunanza andata deserta per mancanza del numero legale.

2. La seduta che segua ad una prima iniziata col numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo obbligatorio dei presenti, è pure essa seduta di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare.

3. Nel caso però di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per qualsiasi motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza non assume il carattere di "seconda convocazione".

4. La convocazione del Consiglio per le sedute di seconda convocazione deve essere effettuata con avvisi scritti, nei modi previsti per la prima convocazione.

5. Quando però l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, resta obbligatorio rinnovare l'invito ai soli consiglieri non intervenuti alla prima convocazione o assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere recapitati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

6. La seduta di seconda convocazione ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.

7. In seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni su materie per le quali la legge richiede la presenza di un particolare numero di Consiglieri o l'approvazione di una speciale maggioranza, a meno che non si raggiunga quel particolare numero dei presenti al momento della trattazione dell'affare o la speciale maggioranza al momento della votazione.

8. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione e ove manchi il numero minimo previsto per rendere valida tale adunanza, essa viene dichiarata deserta, dandosi atto di ciò a verbale, con la precisazione di quali siano i Consiglieri presenti.

9. Qualora l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti affari non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta.

10. Tali affari devono essere iscritti e trattati nella seduta dopo quelli di seconda convocazione, e per essi la seduta ha carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.

11. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima della seduta. In questo caso può essere chiesto il rinvio della loro trattazione in conformità agli artt. 17 e 18 del presente Regolamento.

SEZIONE V

LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art. 30

Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio comunale sono, di regola, pubbliche.

2. Le sedute non possono essere mai pubbliche quando si debbano trattare questioni concernenti persone.

3. L'elezione del Sindaco e della Giunta avviene in seduta pubblica e con voto palese; la mozione di sfiducia costruttiva è discussa in seduta pubblica e votata per appello nominale.

4. Analogamente, la revoca e la sostituzione di singoli Assessori, la nomina e la revoca o la sfiducia costruttiva degli Amministratori di aziende speciali, di istituzioni dipendenti e di società eletti dal Consiglio sono pure deliberate in seduta pubblica e con voto palese.

5. Le nomine dei membri di Commissioni, dei rappresentanti del Comune in altri Enti e del Revisore dei Conti, si fanno in seduta pubblica ed a voto segreto.

6. Si deliberano ugualmente in seduta pubblica, ma a voto palese, i ruoli organici del personale e gli altri provvedimenti di carattere generale, anche se ad essi siano interessate persone.

Art. 31

Sedute segrete

1. La seduta del Consiglio comunale non può essere mai pubblica quando si debbono trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità.

2. Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si inserisce una discussione concernente la qualità e capacità di determinate persone o quando anche l'andamento della discussione, pur non riguardando persone determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per terzi, la sua continuazione in forma pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente e a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

3. Durante la seduta segreta rimane in aula, oltre ai componenti del Consiglio comunale, il Segretario comunale.

Art. 32

Adunanze "aperte"

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Sindaco può indire l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale o anche nei luoghi particolari previsti dal 2° comma dell'art. 21 del presente Regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, con i Consiglieri comunali, Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, delle Circoscrizioni, di altri Comuni, delle

forze sociali, politiche e sindacali e cittadini interessati ai temi da discutere...

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, perché portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino al Consiglio comunale gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.

SEZIONE VI

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 33

Comportamento dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno, nella discussione degli affari, il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma esse devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di chicchessia e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, senza uso di parole sconvenienti e senza degenerare. E' rigorosamente vietato a tutti di fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di chicchessia.

3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti comma, il Presidente lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, fatto ad uno stesso Consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli ulteriormente la parola, fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, decide votando per alzata di mano, senza ulteriore discussione.

Art. 34
Norme generali per gli interventi

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro banco, rivolti al Presidente ed al Consiglio.

2. Essi hanno, con le cautele di cui al precedente articolo 33, assoluta libertà di esprimere le loro opinioni ed i loro orientamenti politici ed amministrativi.

3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano.

4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi tra i Consiglieri.

5. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendola al Consigliere iscritto a parlare.

6. A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che al Presidente, per richiamo al Regolamento o nel caso di cui al comma seguente.

7. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

8. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal Regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione in seduta successiva.

Art. 35

Tumulti in aula

1. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta é sospesa fino a quando egli non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato, oppure toglierla definitivamente.

2. In questo ultimo caso il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio.

Art. 36

Comportamento del pubblico

1. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorre, dell'opera del Messo Vigile del Comune.

2. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

3. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

4. Il Presidente, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare l'immediata espulsione di chiunque arrechi turbamento e non tenga un comportamento conforme a quanto indicato al precedente comma.

5. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula da parte di tutti i disturbatori. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza dal Consiglio ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

Art. 37

Intervento di consulenti e professionisti

1. Il Presidente, per esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

SEZIONE VII

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 38

Comunicazioni - Ordine dei lavori

1. Concluse le formalità preliminari il Sindaco effettua al Consiglio le eventuali comunicazioni proprie e della Giunta comunale su fatti e circostanze di particolare rilievo.
2. In tale momento ogni Consigliere può chiedere la parola per la celebrazione di eventi, commemorazioni di persone, e per la manifestazione di sentimenti del Consiglio di interesse locale o generale.
3. Tali comunicazioni, commemorazioni o celebrazioni debbono essere contenute, da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in una durata non superiore a dieci minuti per ogni argomento trattato.
4. Le comunicazioni del Presidente e della Giunta precedono quelle dei Consiglieri.
5. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire ogni Consigliere ed ognuno per una durata non superiore a cinque minuti.
6. Alle comunicazioni, alla risposta ad interrogazioni che avviene subito dopo di esse, non può essere dedicata di norma più di un'ora per ogni seduta.
7. Inizia quindi la discussione delle proposte iscritte nell'ordine del giorno di cui al precedente articolo 19, che vengano sottoposte a deliberazione nell'ordine stesso nel quale sono elencate nell'avviso di

convocazione.

8. L'ordine di trattazione delle proposte può essere modificato, su proposta del Presidente o di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. In caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

Art. 39

Divieto di deliberare su argomenti estranei all'o.d.g.

1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non figurino all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal comma seguente.

2. Non è necessaria la preventiva iscrizione per una proposta incidentale, quando essa venga presentata nel corso della discussione di una proposta principale.

Art. 40

Norme per la discussione generale

1. Le proposte di deliberazione depositate, complete di relazione, motivazione e dispositivo nonché corredate dei documenti che vi si riferiscono e dei prescritti pareri, sono date per lette e non vengono ulteriormente illustrate se non per iniziativa del proponente o a richiesta di un Consigliere.

2. Il Presidente dà quindi la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine, procurando, per quanto possibile, che si alternino oratori che sostengono opinioni diverse.

3. Se dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione nessuno domanda la parola, la

proposta viene messa in votazione.

4. Nella trattazione di uno stesso affare ciascun Consigliere può parlare due volte, la prima per non più di venti minuti e la seconda per non più di dieci e solo per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.

5. Ciascun Consigliere ha poi diritto di intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento od all'ordine dei lavori.

6. Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il Presidente richiama l'oratore a concludere.

7. Il Sindaco e gli Assessori possono intervenire in qualunque momento della discussione, per non più di venti minuti ciascuno.

8. Avvenuta la chiusura del dibattito il Sindaco e gli Assessori intervengono per le conclusioni e per precisare l'atteggiamento che viene assunto dalla Giunta in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione.

Art. 41

Gli emendamenti

1. Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.

2. Gli emendamenti devono essere presentati per scritto alla Segreteria almeno 48 ore prima della seduta per essere sottoposti all'esame del Segretario sotto il profilo della legittimità e, nei limiti della sua competenza, sotto

depositati con la proposi^o di deliberazione.

3. Quando si tratti di variazioni di lieve entità che non incidono nella sostanza della proposta, esse possono venir presentate oralmente nel corso della seduta.

4. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi. Infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.

Art. 42

Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi.

2. La questione sospensiva é una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta od al verificarsi di una scadenza determinata.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo Consigliere, anche nel corso della discussione di merito.

4. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito.

5. Su di esse il Consiglio, dopo un'unica discussione, decide a maggioranza, con votazione palese.

Art. 43

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere

attaccato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi ed il Presidente decide se il fatto sussista o meno.

3. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

4. E' facoltà del Presidente rinviare la discussione per fatto personale al termine della seduta.

5. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato.

6. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

Art. 44

Chiusura della discussione - dichiarazione di voto

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore, e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.

2. Il Consiglio, su proposta del Presidente, o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pure essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento é stato sufficientemente dibattuto.

3. Ciò può avvenire solo quando sia almeno

intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, di modo che sia stato possibile conoscere l'opinione delle forze politiche presenti in Consiglio.

4. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa solo per le dichiarazioni di voto affinché i Consiglieri possano precisare la loro posizione nei confronti della proposta di deliberazione.

5. I Consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi. La espressa motivazione è obbligatoria quando i Consiglieri siano tenuti, per legge, ad astenersi.

SEZIONE VIII

CONCLUSIONI DELLE SEDUTE

Art. 45

Ora di chiusura delle sedute

1. Il Consiglio può decidere, all'inizio di ogni seduta l'ora di chiusura dell'adunanza. Lo stesso può tuttavia stabilire di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza o urgenza.

Art. 46

Rinvio della seduta ad altro giorno

1. Quando all'ora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà al giorno stabilito nell'ora fissata.

2. Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione di un altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito.

Art. 47

Termine della seduta

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti

iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la seduta.

2. Quando si giunge all'ora fissata per la conclusione della seduta, viene continuata e conclusa la trattazione dell'affare in discussione e si procede alla votazione sullo stesso, effettuata la quale il Presidente dichiara terminata l'adunanza e precisa se la stessa proseguirà in giorno già stabilito nell'avviso di convocazione, oppure avverte che il Consiglio verrà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli affari rimasti.

SEZIONE IX

INTERROGAZIONI ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI E RISOLUZIONI

Art. 48

Diritto di presentazione

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, ordini del giorno e mozioni e proporre risoluzioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano in senso generale o su temi particolari la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.

2. Gli ordini del giorno, le mozioni e proposte di risoluzioni su fatti di particolare rilievo sono presentati almeno 48 ore prima della seduta al Sindaco.

3. Le interrogazioni, gli ordini del giorno, le mozioni e le risoluzioni debbono essere sempre formulate per scritto e firmate dal proponente. Quando riguardino argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere svolte contemporaneamente.

Art. 49

Contenuto della interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti e sono stati o saranno trattati determinati affari.

2. L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed intermini corretti. Essa deve pervenire al Sindaco entro il decimo giorno precedente a quello in cui si tiene la seduta del Consiglio nella quale si intenda ottenere risposta.

3. L'interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere effettuata anche durante la seduta, subito dopo la trattazione delle interrogazioni presentate entro il termine di cui al comma precedente. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio.

4. Il Sindaco, o l'assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta, se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario ne prendono atto e si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro 10 giorni lavorativi da quello di presentazione.

ART. 50

Discussione delle interrogazioni

1. La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni, o nella parte conclusiva della seduta stessa.

2. Le interrogazioni vengono trattate nell'ordine cronologico di presentazione.

3. Se il Consigliere proponente non si sia presentato al momento della discussione della sua interrogazione questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia previamente chiesto il rinvio della trattazione ad altra adunanza.

4. Le interrogazioni sono lette al Consiglio dal Presidente, il quale può dare direttamente risposta o demandare la stessa all'Assessore delegato per materia.

Possono replicare ad essa solo i Consiglieri interroganti, per dichiarare se siano soddisfatti o meno e per quali ragioni contenendo il tempo di cinque minuti.

10. Alla replica dei consiglieri può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore al ramo.

11. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi fra loro vengono trattate contemporaneamente.

12. Nelle adunanze nelle quali viene discusso il bilancio preventivo ed in quelle convocate in sessione straordinaria per esaminare affari di particolare importanza, non viene iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.

13. Le interrogazioni riguardanti un particolare affare o mozione già iscritti all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'affare o mozione cui si riferiscono.

14. Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza e l'interrogazione non viene trattata oralmente.

15. Se i Consiglieri proponenti non richiedono espressamente la trattazione scritta della interrogazione s'intende che per la stessa è richiesta risposta orale in aula.

Art. 51

Gli ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità che, per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, investono problemi politico-sociali di carattere generale.

2. Sono presentati in scritto, almeno 48 ore prima della seduta, al Sindaco e sono trattati in seduta pubblica, dopo le comunicazioni e le interrogazioni.

3. Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati, sempre in scritto, all'inizio della seduta.

4. Il Consigliere proponente legge ed illustra l'ordine del giorno. Subito dopo intervengono il Sindaco od un Assessore per precisare la posizione della Giunta, e non più di un consigliere per ogni gruppo.

5. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.

6. La trattazione degli ordini del giorno deve rientrare nel limite massimo di un'ora di tempo a disposizione in ciascuna seduta per le comunicazioni, alle quali la stessa fa seguito, secondo quanto fissato dal precedente art. 33.

7. Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati.

8. Il Sindaco dispone in conformità a tali decisioni.

Art. 52

Le mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente a materia di competenza del Consiglio Comunale.

2. Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del

Comune, al fine di pervenire a decisioni su di essi.

3. La mozione può avere infine per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati affari, e può concludersi con un giudizio che si intende promuovere dai Consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Sindaco o dalla Giunta Comunale.

4. La mozione deve essere presentata in scritto e può essere avanzata da ogni Consigliere.

5. Se viene presentata almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza del Consiglio, essa è parificata alle proposte di iniziativa consiliare.

6. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio comunale, il Presidente, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.

7. Le mozioni comportano l'adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.

8. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente regolamento.

9. La discussione delle mozioni è regolata dalle norme di cui alla sezione VII del presente capo.

Art. 53

Le risoluzioni

1. Il Sindaco, la Giunta ed ogni Consigliere possono proporre risoluzioni dirette a manifestare

orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio su specifici argomenti connessi con un affare in trattazione.

2. Vengono discusse e votate durante la seduta ed impegnano il Consiglio e la Giunta a comportarsi conseguentemente.

Art. 54

La mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine é il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare, votando, una deliberazione, sia osservato la legge ed il presente regolamento. Il Presidente decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza.

SEZIONE X

Le votazioni

Art. 55

Forme di votazione

1. L'espressione di voto è normalmente palese e si effettua, di regola, per alzata di mano.
2. Le deliberazioni a mezzo delle quali il Consiglio esercita una facoltà discrezionale che comporta l'apprezzamento e la valutazione di persone devono essere adottate a scrutinio segreto.
3. Il Consiglio può disporre che alla votazione palese per appello nominale si proceda nel caso che essa sia espressamente richiesta da almeno tre consiglieri e sempre che non sia prescritta la forma segreta.
4. La richiesta di votazione per appello nominale deve essere formulata dopo che il Presidente, chiusa la discussione, abbia dichiarato doversi passare ai voti, e prima che egli abbia invitato il Consiglio a votare per alzata di mano.
5. Non si può procedere in nessun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
6. La votazione non può validamente aver luogo se durante la stessa i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.

Art. 56

Votazione in forma palese

1. Quando la votazione deve avvenire in forma

palese i Consiglieri votano per alzata di mano.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, poi i contrari e infine gli astenuti.

3. Controllata l'esito della votazione con l'assistenza degli scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato.

4. Tali votazioni sono soggette a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la loro effettuazione.

5. Se anche dopo la controprova uno o più consiglieri manifestino dubbio o effettivo contestazioni sull'esito della votazione, il Presidente dispone che la stessa sia definitivamente ripetuta per appello nominale.

6. I Consiglieri che si astengono debbono dichiararlo, affinché ne sia presa nota nominativa a verbale.

Art. 57

Votazione per appello nominale

1. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica chiaramente il significato del "si" e del "no".

2. Il Segretario esegue l'appello, a cui i Consiglieri rispondono volando ad alta voce, ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

3. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 58

Ordine delle votazioni

1. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

- a) la votazione sulla questione pregiudiziale, che comporti la rinuncia alla discussione dell'affare o il non passaggio alla votazione sullo stesso, si effettua rispettivamente prima di iniziare la trattazione dell'argomento o prima di adottare qualsiasi deliberazione su di esso;
- b) la votazione sulla proposta di sospensione di un affare si effettua dopo che la stessa sia stata presentata e si siano espressi, su di essa, il Presidente o un Assessore per la Giunta ed un Consigliere per ogni gruppo;
- c) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - 1) emendamenti soppressivi;
 - 2) emendamenti modificativi;
 - 3) emendamenti aggiuntivi;
- d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti e modifiche vengono conclusivamente votati nel loro testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

2. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

- a) per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi dissentono o presentano proposte di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte, il regolamento viene posto in votazione, in forma palese, nel suo complesso;
- b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica dei singoli capitoli presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in approvazione congiuntamente il bilancio e le altre determinazioni comprese nel relativo schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali

modifiche.

Art. 59
Votazioni segrete

1. Quando sia prescritto di procedere alla votazione mediante scrutinio segreto, essa viene effettuata a mezzo di schede.

2. Le schede devono essere in bianco, con la dicitura a stampa o timbro del Comune, tutte uguali di colore, tipo e formato, prive di piegature od abrasioni che possano costituire segno di riconoscimento.

3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero dei candidati per il quale è consentito votare si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo esuberante.

4. Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscano che fra i nominandi debba esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme per disciplinare l'elezione, il Presidente secondo quanto previsto dall'art. 11, stabilisce le modalità della votazione in modo che siano assicurate correttamente tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome e in tale caso restano eletti ai posti da ricoprire coloro che riportano il maggior numero dei voti. Per le nomine e designazioni si applica il principio della maggioranza relativa.

5. Quando per i nominativi da votare sussistono difficoltà di identificazione per omonimi, i consiglieri indicheranno nella scheda, oltre il nome e cognome votato, anche la data di nascita del candidato.

6. Coloro che votano scheda bianca sono computati

come votanti.

7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.

8. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo verbalmente al Presidente affinché se ne prenda atto a verbale.

9. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, che è costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

10. Nel caso di irregolarità e comunque quando il numero dei voti validi risulti superiore a quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

11. Il carattere "segreto" della votazione deve espressamente risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state compiute con il controllo dei consiglieri scrutatori.

Art. 60

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i casi, espressamente previsti dalla legge, nei quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza, ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, salvo che per le nomine e designazioni per le quali vige il principio della maggioranza relativa.

2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

3. Le schede bianche e non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata e respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva.

5. Dopo l'annuncio dei voti riportati a favore e contro dal provvedimento in trattazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula: "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.

Art. 61

Divieto di intervento durante le votazioni

1. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

2. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

CAPO IV

VERBALI DELLE ADUNANZE

SEZIONE I

NORME GENERALI ..

Art. 62

Redazione dei verbali

1. Il Segretario comunale partecipa alle sedute del Consiglio e cura la redazione dei processi verbali delle adunanze.

Art. 63

Contenuto dei verbali

1. I processi verbali debbono dare fedeli resoconto dell'andamento della seduta consiliare.

2. Essi debbono riportare:

- a) il luogo, la data e l'ora della seduta, il nome degli intervenuti e la sessione;
- b) la natura pubblica o segreta della seduta;
- c) il testo integrale della proposta di deliberazione posta in discussione;
- d) l'esito delle votazioni avvenute, comprendente il tipo di votazione (palese o segreta), il numero dei presenti e dei votanti, il numero e il nome degli astenuti, il numero dei voti favorevoli, contrari e delle eventuali schede bianche o nulle.

3. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario per la loro integrale iscrizione a verbale.

4. Eventuali ingiurie, calunnie, allusioni o

Consigliere che si ritiene offeso ne facciano richiesta, le stesse possono, in modo conciso, essere iscritte a verbale, con la indicazione di chi ne ha fatto richiesta.

7. Il verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvi i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Art. 64
Firma dei verbali

1. I processi verbali delle adunanze consiliari sono firmati, dopo la compilazione ed a chiusura del testo relativo a ciascuna riunione, dal Presidente e dal Segretario.

2. La firma del Segretario comunale attesta l'esattezza e l'autenticità del verbale, salve le rettificazioni che potranno esservi apportate in sede di lettura ed approvazione dello stesso nella successiva seduta del Consiglio.

3. La firma del Presidente completa la regolarità del processo verbale.

SEZIONE II
DEPOSITO, RETTIFICHE E APPROVAZIONE DEL VERBALE
PUBBLICAZIONE E COPIE

Art. 65

Deposito, rettifiche e approvazione

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei consiglieri tre giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione e viene trasmesso in copia ad ogni gruppo consiliare.
2. Il verbale si intende approvato se non vi sono osservazioni o proposte di rettifiche prima dello svolgimento dell'ordine del giorno.
3. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
4. Sul processo verbale la parola é concessa solo a chi intenda proporvi una rettifica, chiarire o correggere il proprio pensiero, o per fatto personale.
5. Nel formulare le proposte di rettifica non é ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'affare.
6. Ogni eventuale rettifica é sottoposta a votazione ed inserita a verbale nella seduta in corso ed a cura del Segretario sarà fatta apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato.

Art. 66

Pubblicazione

1. Tutte le deliberazioni del Consiglio comunale sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per

quindici giorni consecutivi, salvo diverse specifiche disposizioni di legge.

Art. 67
Rilascio di copia

1. Le copie delle deliberazioni sono certificate conformi dal Segretario comunale e sono rilasciate ai richiedenti con o senza spese secondo le disposizioni di legge.

SEZIONE II
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 68

Istituzione delle Commissioni

1. Possono essere istituite, nell'ambito del Consiglio comunale ed in coerenza con i servizi comunali le seguenti Commissioni consiliari permanenti:

- 1) Commissione per gli affari istituzionali e per l'assetto ed uso del territorio.
- 2) Commissione per lo sviluppo economico e le attività produttive;
- 3) Commissione per l'istruzione, la cultura, lo sport ed il turismo, il tempo libero, l'ecologia e la sanità.

2. La Commissione per lo sviluppo economico e le attività produttive ha competenza anche per gli affari del personale.

Art. 69

Composizione e nomina delle Commissioni

1. Se formalmente costituite, ogni Commissione è composta da un numero di Consiglieri, determinato dal Consiglio comunale in sede di nomina delle Commissioni stesse, in modo che tutti i gruppi siano rappresentati in ciascuna Commissione e ogni Consigliere faccia parte almeno di una Commissione.

2. I gruppi composti da più Consiglieri avranno un numero di Commissari tendenzialmente proporzionale alla propria consistenza nel Consiglio comunale.

3. Il Sindaco e gli Assessori, ove non facciano parte della Commissione, possono e, se richiesti, devono

partecipare alle sedute delle Commissioni stesse senza diritto di voto.

4. I Consiglieri comunali possono partecipare a sedute di Commissioni diverse da quelle di cui fanno parte, senza diritto di voto.

Art. 70

Durata in carica - Presidenza e segreteria

1. Le Commissioni consiliari permanenti sono elette dal Consiglio comunale ove ritenga opportuno la costituzione di tali organismi istruttori e consultivi nelle materie sopra menzionate. Durano in carica quanto il Consiglio che le ha nominate; la perdita della qualifica di Consigliere comunale comporta la decadenza dalla Commissione.

2. Ogni Commissione elegge nel suo seno il Presidente scegliendolo fra i Consiglieri ed un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. La carica di Presidente compete al Sindaco o ad un Assessore ove questi faccia parte delle Commissioni.

4. Al Presidente competono i poteri che spettano al Sindaco per la presidenza del Consiglio comunale.

4. Svolge funzioni di Segretario uno dei membri della Commissione medesima, designato di volta in volta.

5. Delle sedute è redatto verbale in forma sommaria.

Art. 71

Convocazione e sedute

1. Le Commissioni sono convocate dal Presidente con avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, recapitato al domicilio di ciascun Componente almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Della convocazione è data copia ai Capi Gruppo se estranei alla Commissione.

Eccezionalmente possono essere convocate anche verbalmente.

2. Le Commissioni possono essere anche convocate su richiesta del Sindaco, degli Assessori e di un terzo dei Componenti della Commissione.

3. I documenti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati, almeno 24 ore prima della seduta, presso la Segreteria della Commissione.

4. Le sedute sono valide quando siano presenti almeno i $2/3$ e sia presente almeno un membro della minoranza.

5. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche; ogni Commissione tramite il Presidente nonché il Sindaco e gli Assessori può inoltre disporre che alle sedute stesse intervenga il Segretario Comunale e Professionisti incaricati per gli argomenti da trattare con compiti di assistenza giuridica, amministrativa e tecnica. Questi non hanno diritto di voto e devono ritirarsi dopo espressa la loro consulenza.

6. La Commissione può richiedere l'audizione di Associazioni, Gruppi, Categorie sociali in relazione agli argomenti da trattare.

7. Per la effettiva partecipazione ad ogni seduta

delle Commissioni consiliari permanenti é corrisposta ai Componenti di ogni Commissione, al Sindaco ed agli Assessori richiesti di parteciparvi l'indennità di presenza alle condizioni previste nella legge stessa.

12

Art. 72

Compiti e funzioni

1. Le Commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di una più specifica e approfondita trattazione degli affari di competenza del Consiglio.

2. A tali fini esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e specificatamente:

a) esprimono parere, non vincolante, in ordine alle proposte di deliberazione loro sottoposte dal Sindaco, dagli Assessori per le materie ad esse delegate, dalla Giunta o loro deferite dal Consiglio;

b) esprimono parere non vincolante di carattere preliminare in ordine alle questioni sulle quali il Sindaco, gli Assessori e la Giunta ritengono opportuno consultarle;

3. Almeno una volta all'anno ogni Commissione, per le materie di competenza, invita i Rappresentanti del Comune negli organi dei Consorzi, delle Società, delle Associazioni ed Enti a riferire sulla attività svolta.

13

Art. 73

Pareri

1. I pareri e le proposte sono espressi a maggioranza assoluta dei votanti. I Commissari di ogni gruppo dispongono complessivamente di tanti voti quanti sono i Consiglieri del rispettivo gruppo consiliare.

14

2. Peraltro ogni Commissario ha diritto di indicare a verbale i motivi del proprio voto ed ogni Gruppo in seno alla Commissione ha diritto di presentare una propria relazione.

3. I pareri e le relazioni sono depositati con le proposte di deliberazione ed i documenti che vi si riferiscono ai sensi dell'art. 74.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 74

Sedute congiunte

1. Le sedute congiunte delle Commissioni sono convocate con unico ordine del giorno a firma dei rispettivi Presidenti, e sono presiedute del Presidente "anziano".

Art. 75

Norma di rinvio

1. Sono applicabili, per i lavori delle Commissioni consiliari permanenti e temporanee, in particolare per quanto concerne l'obbligo della astensione e per le votazioni, le norme per il funzionamento del Consiglio Comunale.

SEZIONE IV

COMMISSIONI TEMPORANEE

Art. 76

Funzionamento e pareri

1. Quando il Consiglio Comunale ritenga di avvalersi di Commissioni Comunali temporanee, in alternativa a quelle permanenti, il loro funzionamento, nei limiti della compatibilità, sarà disciplinato dalle norme previste per queste ultime e contenute nel presente regolamento.

2. La durata delle Commissioni temporanee sarà strettamente collegata all'esaurimento della particolare materia individuata e deferita dal Consiglio alla loro indagine e studio.

3. Su tali materie i compiti e i poteri delle Commissioni temporanee sono gli stessi previsti dal precedente art. 75, 1° e 2° comma.

TITOLO III

NORMA FINALE

Art. 77

Abrogazione di norme. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento che abroga e sostituisce ogni precedente normativa comunale in materia, dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore nel decimo quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

/REGOL-CC/DD

INDICE

TITOLO I DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - NORME GENERALI

SEZIONE 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Materia del regolamento

Art. 2 - Diffusione

SEZIONE 2 - I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 3 - Consiglieri Comunali

Art. 4 - Divieto di mandato imperativo -
Responsabilità personale

Art. 5 - Conferimento di incarichi speciali

Art. 6 - Indennità di presenza e rimborso spese

Art. 7 - Astensione obbligatoria

Art. 8 - Esenzione da responsabilità

Art. 9 - Dimissioni

Art. 10 - Partecipazione alle sedute

Art. 11 - Nomine ed incarichi

Art. 12 - Funzioni rappresentative

Art. 13 - Deposito delle proposte di
deliberazione

Art. 14 - Diritto alla consultazione di atti e
rilascio di copie

CAPO II - NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

SEZIONE I - L'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Art. 15 - Competenza

Art. 16 - Notifica ai consiglieri

Art. 17 - Termini per la notifica

Art. 18 - Convocazione d'urgenza

./.

SEZIONE II - L'ORDINE DEL GIORNO

Art. 19 - Norme di compilazione

Art. 20 - Iscrizioni di proposte all'ordine del
giorno - Pareri

CAPO III - LE ADUNANZE CONSIGLIARI

SEZIONE I - LA SEDE

Art. 21 - La sede delle riunioni

Art. 22 - Le sessioni

Art. 23 - Elezioni del Sindaco e della Giunta

SEZIONE II - IL PRESIDENTE

Art. 24 - Presidenza ordinaria nelle sedute

Art. 25 - Poteri del Presidente

SEZIONE III - GLI SCRUTATORI

Art. 26 - Norme ed attribuzioni

SEZIONE IV - LE PRESENZA DEI CONSIGLIERI

Art. 27 - Seduta di prima convocazione

Art. 28 - Numero legale

Art. 29 - Seduta di seconda convocazione

SEZIONE V - LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art. 30 - Sedute pubbliche

Art. 31 - Sedute segrete

Art. 32 - Adunanze "aperte"

SEZIONE VI - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 33 - Comportamento dei Consiglieri

Art. 34 - Norme generali per gli interventi

Art. 35 - Tumulti in aula

Art. 36 - Comportamento del pubblico ./.

Art. 37 - Intervento di consulenti e
professionisti

SEZIONE VII - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 38 - Comunicazione - Ordine dei lavori

Art. 39 - Divieto di deliberare su argomenti
estranei all'o.d.g.

Art. 40 - Norme per la discussione generale

Art. 41 - Gli emendamenti

Art. 42 - Questione pregiudiziale o sospensiva

Art. 43 - Fatto personale

Art. 44 - Chiusura della discussione - dichiara-
zione di voto

SEZIONE VIII- CONCLUSIONI DELLA SEDUTA

Art. 45 - Ora di chiusura delle sedute

Art. 46 - Rinvio della seduta ad altro giorno

Art. 47 - Termine della seduta

SEZIONE IX - INTERROGAZIONI, ORDINI DEL GIORNO, NOZIONI E
RISOLUZIONI

Art. 48 - Diritto di presentazione

Art. 49 - Contenuto della interrogazione

Art. 50 - Discussione delle interrogazioni

Art. 51 - Gli ordini del giorno

Art. 52 - Le mozioni

Art. 53 - Le risoluzioni

Art. 54 - La mozione d'ordine

SEZIONE X - LE VOTAZIONI

Art. 55 - Forme di votazione

Art. 56 - Votazione in forma palese

Art. 57 - Votazione per appello nominale

Art. 58 - Ordine delle votazioni ./.

- Art. 59 - Votazioni segrete
- Art. 60 - Esito delle votazioni
- Art. 61 - Divieto di interventi durante le votazioni

CAPO IV - VERBALI DELLE ADUNANZE

SEZIONE I - NORME GENERALI

- Art. 62 - Redazione dei verbali
- Art. 63 - Contenuto dei verbali
- Art. 64 - Firma dei verbali

SEZIONE II - DEPOSITO, RETTIFICHE E APPROVAZIONE DEL VERBALE PUBBLICAZIONE E COPIE

- Art. 65 - Deposito, rettifiche e approvazione
- Art. 66 - Pubblicazione
- Art. 67 - Rilascio di copia

SEZIONE III - COMMISSIONI CONSIGLIARI PERMANENTI

- Art. 68 - Istituzione delle commissioni
- Art. 69 - Composizione e nomina delle commissioni
- Art. 70 - Durata in carica - Presidenza e segreteria
- Art. 71 - Convocazione e sedute
- Art. 72 - Compiti e funzioni
- Art. 73 - Pareri

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 74 - Sedute congiunta
- Art. 75 - Norma di rinvio

SEZIONE V - COMMISSIONI TEMPORANEE

- Art. 76 - Funzionamento e pareri

./.

TITOLO III - NORMA FINALE

Art. 77 - Abrogazione di norme. Entrata in
vigore

